

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Provincia di Roma

REP. 46

**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO
TRA I COMUNI DI CIVITAVECCHIA, ALLUMIERE, TOLFA,
SANTAMARINELLA, TARQUINIA PER LA GESTIONE
DELL'OSSERVATORIO AMBIENTALE.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2009, il giorno 01 del mese di GIUGNO in
Civitavecchia, presso la Residenza Municipale del Comune di Civitavecchia
in P.le Guglielmotti n. 7, avanti a me avanti a me **Avv. Luigi Annibali**,
Segretario Generale del Comune di Civitavecchia, autorizzato a rogare i
contratti ai sensi dell'art. 97 comma 4° lettera c) del D.Lgs 18/08/2000 n.
267, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune
accordo tra le parti aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARI:

1. COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM), c.f. 02700960582,
rappresentato in questo atto dal Giovanni Moscherini, nato a San Benedetto
del Tronto (AP) il 06/05/1948, codice fiscale MSCGNN48E06H769Q, in
qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Civitavecchia domiciliato per
la carica presso la Residenza Municipale di piazzale Guglielmotti, 7, il quale
agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione
dell'atto deliberativo di C.C. del 05/05/2009 n° 35, dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che si conserva agli atti;

2. COMUNE DI ALLUMIERE, c.f. 01032140582, rappresentato in questo
atto da Augusto Battilocchio, nato ad Allumiere l' 08/09/1959 , codice



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Luigi ANNIBALI

fiscale BTTGST59P08A210R, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Allumiere domiciliato per la carica presso la Residenza municipale di piazza della Repubblica, 29, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

3. COMUNE DI TOLFA, c.f. 83000050589, rappresentato in questo atto da Alessandro Battilocchio, nato a Roma il 03/05/1977, codice fiscale BTTLN77E03H501Z, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Tolfa domiciliato per la carica presso la Residenza municipale di piazza Vittorio Veneto, 12 il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

4. COMUNE DI SANTA MARINELLA, c.f. 02963250580, rappresentato in questo atto da Roberto Bacheca, nato a Civitavecchia il 24/06/1978, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Santa Marinella domiciliato per la carica presso la Residenza municipale di via Aurelia, 455, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;




5. COMUNE DI TARQUINIA, c.f. 00129650560, rappresentato in questo atto da Mauro Mazzola, nato a Tarquinia il 01/10/1955, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Tarquinia domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale, piazza G. Matteotti, 6 il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

Premesso che:

- ENEL SpA, con decreto del Ministero delle Attività Produttive del 24/12/2003 è stata autorizzata alla riconversione a carbone della Centrale Torrevaldaliga Nord, nonché alla realizzazione delle opere infrastrutturali connesse;

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Luigi ANNIBALI

- gli enti locali, sul cui territorio insiste uno dei più importanti poli energetici d'Europa, hanno chiesto con forza al Governo e alla Regione Lazio garanzie per la tutela della salute e la possibilità di essere attivamente e responsabilmente coinvolti in modo preventivo ed efficace sulle decisioni che investono il territorio;
- La Regione Lazio è stata delegata dal Governo a coordinare un accordo quadro tra ENEL SpA, che ha adempiuto agli obblighi autorizzativi di legge, e gli enti locali dell'area, finalizzato all'individuazione delle misure e delle iniziative più opportune per il controllo ed il miglioramento ambientale del territorio, con particolare riguardo alla tutela della salute dei cittadini, promuovendo il tavolo regionale di confronto;
- In data 4/7/2008 è stato firmato l'accordo quadro tra ENEL SpA e la Regione Lazio, la Provincia di Roma, i Comuni di Civitavecchia, Allumiere, Tolfa, Santa Marinella, Tarquinia relativo alle iniziative per la tutela della salute e dell'Ambiente e finalizzato allo sviluppo territoriale nell'area della centrale ENEL di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia;
- con detto accordo-quadro le parti hanno convenuto sulla necessità di cooperare fattivamente a progetti volti alla tutela della salute, al miglioramento ambientale, allo sviluppo economico ed imprenditoriale nell'area dei Comuni interessati;
- in particolare è stato previsto che l'Osservatorio Ambientale, costituito in esito all'accordo tra ENEL SpA e Comune di Civitavecchia del 19/6/2003, aggiorni il proprio regolamento



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Luigi ANNIBALI

operativo e di funzionamento in relazione alle attività del "Tavolo della Salute e dell'Ambiente", d'intesa con la Regione Lazio e con il diretto coinvolgimento dei Comuni dell'area e della Provincia di Roma;

Tutto ciò premesso e considerato;

- Preso atto che l'Osservatorio Ambientale deve essere riorganizzato prima dell'avvio a regime della Centrale Torrealdaliga Nord;
- Preso atto che nei diversi incontri presso le rispettive sedi comunali i Sindaci del territorio hanno condiviso ed individuato la strategia più idonea, tra quelle legalmente prefigurabili, per porre in essere un assetto associativo e organizzativo che, superando la gestione diretta e individuale da parte di ogni Ente coinvolto, risponda in modo appropriato anche ai principi di efficacia efficienza e economicità nella gestione dell'Osservatorio Ambientale;
- Visto che tra le fattispecie associative tra Enti Locali disciplinate dal nostro ordinamento, l'Istituto del Consorzio, avendo personalità giuridica e autonomia organizzativa, può garantire agli Enti Locali coinvolti di gestire in forma associata tutte le attività e funzioni amministrative connesse alla gestione dell'Osservatorio Ambientale, che non hanno rilevanza commerciale né economico-impresoriale;
- Visto che tutti i soggetti presenti sono autorizzati alla stipula della presente convenzione in nome e per conto degli Enti medesimi in forza della deliberazione a fianco di ciascun Ente indicata;

Tutto ciò premesso si conviene stipula quanto segue:

IL SEGRETARIO GENERAL
Avv. Luigi ANNIBALI



ART. 1

COSTITUZIONE E FINALITA'

I Comuni sottoscrittori della presente Convenzione, dichiarano di costituirsi in Consorzio, ai sensi dell' art. 31 ed, in quanto compatibile, dell'art. 114 del D. Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni e integrazioni, per la gestione associata delle attività relative all'Osservatorio Ambientale, non comprendente attività di natura imprenditoriale né gestione di servizi pubblici locali.

Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti locali, dotato di personalità giuridica, non avente rilevanza imprenditoriale ed economica, con autonomia gestionale e patrimoniale.

La partecipazione al Consorzio comporta l'automatico affidamento alla gestione consortile di tutte le attività spettanti ad ogni singolo Comune inerenti l'Osservatorio Ambientale.


Al Consorzio può essere ammessa la partecipazione, anche dopo la sua costituzione ed in osservanza delle norme di legge, di soggetti pubblici che abbiano interesse alla gestione coordinata delle attività del Consorzio, secondo le modalità disciplinate dallo Statuto.

ART. 2

DENOMINAZIONE

I Comuni stipulanti convengono di attribuire al Consorzio la denominazione di "Consorzio per la gestione dell'Osservatorio Ambientale", con sede in Tarquinia, località "Le Saline".

Con deliberazione dell'Assemblea consortile può essere istituita una sede diversa.



IL SEGRETARIO GEN
Avv. Luigi ANNIBA

ART. 3

DURATA E RECESSO

I consorziati convengono di fissare la durata del Consorzio per tutto il periodo di permanenza delle attività energetiche delle centrali sul territorio.

Il recesso anticipato dei consorziati è subordinato a ragioni di pubblico interesse o a motivate determinazioni di segno contrario rispetto a quelle che hanno costituito il presupposto di partecipazione al Consorzio. Il recesso è comunicato all'Assemblea Consortile, che ne prende atto, con preavviso di almeno due mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario, ed è efficace dall'esercizio successivo. I consorziati approvano successivamente la modifica dello statuto e della convenzione.

I consorziati rimangono obbligati per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le deliberazioni con valenza pluriennale, fino ad esaurimento delle obbligazioni.

Nel caso che il recesso sia imposto da norme di legge sopravvenute, l'Assemblea, nel prenderne atto, individuerà le modalità di regolazione dei rapporti giuridico-economici.


In caso di recesso di un consorziato, esso ritorna proprietario degli immobili conferiti o dei beni realizzati attraverso i conferimenti in danaro, dovendo compensare al Consorzio eventuali plusvalenze o minusvalenze del bene medesimo.

ART. 4

POTERI DEL CONSORZIO

Nell'ambito delle attività affidate al Consorzio, meglio specificati nell'art. 3 dello Statuto e nell'art. 1 della presente Convenzione, il Consorzio sarà

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. LUIGI ANNIBALI



caratterizzato da autonomia gestionale ed organizzativa secondo le modalità previste dalla Statuto.

Il Consorzio potrà stipulare con altri soggetti pubblici e privati accordi, contratti o altri negozi giuridici, anche onerosi, nel rispetto dei principi stabiliti, dalla presente Convenzione e dallo Statuto.

ART. 5

AMMISSIONE DI NUOVI ENTI AL CONSORZIO

Fermo restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione consortile, l'ammissione di nuovi Enti Pubblici al Consorzio è deliberata, previa preventiva approvazione da parte dei consorziati, dall'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Essa ha effetto dal bimestre successivo rispetto all'assunzione della deliberazione di ammissione da parte dell'Assemblea Consortile.

Contestualmente l'Assemblea procede alla modifica dello Statuto e della Convenzione.

ART. 6

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E FONDO DI DOTAZIONE

La partecipazione alla gestione del Consorzio è fondata sulla quota.

La partecipazione alla gestione del Consorzio è stabilita in modo paritario per ciascun consorziato, così come specificato nell'art. 4 dello Statuto.

Le quote di partecipazione possono essere modificate dall'Assemblea consortile, modificando conseguentemente lo Statuto.

ART. 7

TRASMISSIONE ATTI AI CONSORZIATI

Gli atti fondamentali del Consorzio vanno trasmessi, secondo le modalità

IL SEGRETARIO GENERAL
Avv. Luigi ANNIBALI



operative stabilite dall'Assemblea, ai consorziati.

ART. 8

CONSULTAZIONE ED INFORMAZIONE

Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consorzio, l'Assemblea su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, deve chiedere parere consultivo a tutti i consorziati.

Il parere deve essere comunicato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; decorso tale termine l'obbligo di consultazione si considera comunque soddisfatto e si procede prescindendo dal parere.

ART. 9

ONERI FINANZIARI

Il Comune di Civitavecchia provvederà alla costituzione del fondo necessario per il funzionamento del consorzio, previa acquisizione dei relativi contributi, anche da parte dei soggetti interessati da accordi con i consorziati per la gestione dell'Osservatorio Ambientale.

Gli eventuali ulteriori trasferimenti annuali dei consorziati che si rendessero necessari, sono determinati in sede di approvazione del Bilancio di esercizio.

ART. 10

GARANZIE

La gestione associata, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti i consorziati.

Si conviene che ciascun consorziato può sottoporre direttamente all'Assemblea, al Comitato di Gestione ed al Presidente proposte e problematiche attinenti all'attività consortile.

IL SEGRETARIO GENER
Avv. Luigi ANNIBALI



La risposta deve pervenire all'Ente richiedente entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta o richiesta.

ART. 11

MODIFICA DELLA CONVENZIONE

Le modifiche alla presente Convenzione, nonché delle quote di partecipazione ove diverse da quelle paritarie di prima costituzione, sono approvate dai competenti organi dei consorziati, su proposta adottata dall'Assemblea consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 12

PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Al termine di ogni esercizio il Presidente del Comitato di Gestione, di concerto con il Presidente dell'Assemblea, deve redigere una relazione analitica sui risultati conseguiti identificando gli aspetti critici e le possibili azioni di miglioramento ed innovazione.

ART. 13

ORGANI CONSORTILI

Sono organi del Consorzio

- L'Assemblea;
- Il Presidente dell'Assemblea;
- Il Comitato di Gestione;
- Il Presidente del Comitato di Gestione;
- L'organo di Revisione economico finanziaria

La loro nomina e composizione, il loro funzionamento, nonché le rispettive competenze e attribuzioni, sono disciplinati dallo Statuto del Consorzio.

ART. 14

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Luigi ANNIBALI



SCIoglimento

Il Consorzio può cessare in qualsiasi momento della sua durata:

- a) per cessazione dello scopo per il quale è stato costituito;
- b) per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea consortile;
- c) per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
- d) per effetto di deliberazione dell'Assemblea consortile;
- e) per trasformazione, fusione o scioglimento in altra forma di gestione.

Quando si verifica una delle cause di scioglimento del Consorzio, si procede alla convocazione dell'Assemblea la quale delibera, in merito alle modalità della liquidazione, sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il Bilancio finale, il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo Statuto.

In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri del Consorzio, viene ripartito fra i singoli consorziati in ragione della quota di partecipazione, fatte salve diverse determinazioni dell'Assemblea stessa in merito a beni realizzati esclusivamente con il conferimento di risorse da parte di uno dei consorziati. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun consorziato, si procede mediante conguaglio finanziario.

I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai singoli consorziati, vengono ad essi restituiti, senza nulla a pretendere anche nel caso in cui sugli stessi sono stati fatti interventi e apportate migliorie.

ART. 15

CONTROVERSIE



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Luigi ANNIBALI

Ogni controversia tra gli enti consorziati e il Consorzio, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e dello Statuto, viene rimessa alle determinazioni del Tribunale di Civitavecchia;

ART. 16

NORME DI CHIUSURA E FIRME

Il presente atto consta di numero undici intere facciate e parte della dodicesima, dattiloscritte da persona di mia fiducia sotto la mia sorveglianza e direzione, viene da me Segretario Comunale letto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono, opponendo le firme a margine sui fogli e sugli allegati, ritenendolo conforme alle loro volontà.

Per il Comune di CIVITAVECCHIA

Per il Comune di ALLUMIERE

Per il Comune di TOLFA

Per il Comune di SANTA MARINELLA

Per il Comune di TARQUINIA

[Handwritten signatures of representatives from Civitavecchia, Allumiere, Tolfa, Santa Marinella, and Tarquinia]

IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]
Avv. Luigi ANNIBALI



IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]
Avv. Luigi ANNIBALI